



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO**  
**Seconda sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni Immobiliari**

Il Giudice dell'Esecuzione d.ssa Maria Magri,  
nella procedura esecutiva **N.R.G.E. 118/2011** promossa da

contro

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

al fine di ulteriormente migliorare la gestione delle procedure esecutive immobiliari e rendere più efficace la pubblicità degli immobili posti in vendita vengono apportate all'ordinanza di vendita le seguenti modificazioni/integrazioni:

1. I delegati tra le attività preliminari da compiere devono verificare la corrispondenza tra il diritto del debitore indicato nel pignoramento e quello risultante dagli atti, la completezza della documentazione prodotta e la conformità tra i dati riportati nel pignoramento e quelli risultanti dalla documentazione, anche eseguendo aggiornate visure ipotecarie e catastali, quantomeno con cadenza annuale a decorrere dalla data di deposita dell'originaria documentazione ex art.567 c.p.c.: nel caso in cui risultino difformità ovvero si rilevino altri creditori iscritti cui sia stata omessa la notifica dell'avviso previsto dall'art. 498 c.p.c. il professionista ne informerà con solerzia questo giudice.
2. Per tutti gli esperimenti di vendita ancora da effettuarsi per i quali non è già stata disposta la pubblicità sul PVP le formalità pubblicitarie curate dal professionista delegato saranno le seguenti:
  - a. La pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art.490 I co. c.p.c. e 631 bis c.p.c. è a cura del delegato. Le spese per la pubblicità sul Portale, pari ad Euro 100,00 a lotto, sono a carico del creditore procedente che curerà al più presto e comunque non oltre 65 giorni prima dell'esperimento di vendita inviando la ricevuta telematica di avvenuto pagamento (in formato xml) al Professionista Delegato, con l'avvertenza che l'omessa pubblicità sul Portale per causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo è causa di estinzione del processo esecutivo ex art.631 bis c.p.c.. Il delegato depositerà detta ricevuta in allegato, solo al momento del deposito del verbale dell'esperimento di vendita.
  - b. Nel momento della pubblicazione sul Portale delle vendite Pubbliche il Delegato, oltre ad allegare ai sensi dell'art. 490 II co. c.p.c., l'ordinanza di vendita, l'avviso di vendita e copia della perizia, deve allegare le planimetrie e congrua documentazione fotografica che idoneamente raffiguri i beni, allegando singoli file per ogni



